

stiera del territorio del Comune di Casteldaccia compresa a valle della strada Statale 113 e della Strada Ferrata fino al mare e a monte degli stessi percorsi, sia della Strada Statale che della Strada Ferrata, una fascia profonda metri 300 (misurati in proiezione orizzontale) ivi incluso tutto l'abitato del Comune di Casteldaccia che con il Castello di Salaparuta, la sua piazzetta e la Piazza Madrice forma un notevole complesso ambientale di caratteristico aspetto. Viene inclusa altresì nell'Elenco anche la Strada comunale che dalla Stazione Ferroviaria conduce all'abitato di Casteldaccia perchè è tutto un bellissimo alberato belvedere, da dove si godono le circostanti bellezze panoramiche.

(Omissis)

Esauriti tutti e quattro gli argomenti, il Presidente toglie la Seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:
V. Zerilli

Il Presidente:
V. Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,
(861)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sulla applicazione della suddetta legge;

Visto il verbale n. 24 della riunione in data 4 giugno 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 1497 ed ai sensi dell'articolo 1, numero 3 e 4, della « intera fascia costiera a valle; dal ciglio della strada statale 113 fino al mare; e a monte dal ciglio della statale 113 fino a metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) per tutte il territorio del Comune di Ficarazzi dal confine col comune di Palermo fino al confine col comune di Bagheria. Così nei 200 metri a monte vengono incluse tutte le pregevoli antiche ville di Ficarazzi che caratterizzano questa fascia costiera ove si fonde magnificamente l'opera della natura con quella dell'uomo »;

Considerato che, se può ritenersi consentita l'inclusione, nell'elenco anzidetto, di un intero terri-

torio di un comune, in quanto i fini previsti dalla legge n. 1497 del 1939 lo richiedono, occorre comunque un esame tendente ad accertare la necessità che il vincolo abbia tale indiscriminata ampiezza; esame che nel caso dell'inclusione di quasi tutto il territorio comunale di Ficarazzi nell'elenco di cui all'art. 2 citato non risulta effettuato come non risulta il concreto accertamento di così vaste esigenze panoramiche ed estetiche della fascia costiera per la parte a valle della S. S. 113; nè può valere, per la parte a monte della anzidetta strada statale, il generico richiamo a pregevoli ville perchè i detti immobili, in quanto ne possiedono i requisiti, o sono da tutelare con le modalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero da proteggere a' termini della legge n. 1497 del 1939 quando si distinguono per la loro non comune bellezza, il che, invero, non risulta, nel verbale anzidetto dimostrato;

Ritenuto opportuno introdurre nell'elenco anzidetto le conseguenti modificazioni con riguardo, tuttavia, all'interesse pubblico relativo alla fascia costiera del territorio del Comune di Ficarazzi, in quanto elemento del più ampio quadro naturale dell'intera fascia costiera della provincia di Palermo oggetto di diverse deliberazioni della Commissione anzidetta; quadro naturale di notevole effetto per la spontanea armonizzazione di elementi naturali con quelli dovuti al lavoro umano, per la visione, verso l'interno, degli aspetti caratteristici e tradizionali della « Conca D'Oro » e verso lo esterno del golfo di Palermo che da Capo Mongerbino ad est al Monte Pellegrino ad ovest è contornato da una fascia di verde, da pittoresche scogliere e brevi tratti di spiaggia e dalla città di Palermo stessa;

Accertato che il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo, citato, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, è stato depositato presso gli Enti e le Associazioni di cui alla legge stessa e che nessuna opposizione è stata presentata a' termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il Ministro della Marina Mercantile, cui, a' termini dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 era stato richiesto di manifestare il proprio assenso in ordine al vincolo paesistico delle zone di pertinenza del demanio pubblico marittimo, con nota n. 518165 del 31 luglio 1967, lo ha negato;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione del notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 citata delle zone del territorio del Comune di Ficarazzi non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 la zona del territorio del Comune di

Ficarazzi delimitata ad ovest dal confine del territorio del Comune di Palermo, a nord dal mare, a sud-est dal confine del territorio del Comune di Bagheria e a sud da una linea ideale distante metri 250 dal mare misurata in proiezione orizzontale dalla costa, con esclusione delle zone ricadenti nel demanio pubblico marittimo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 4 giugno 1963 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, al Comune di Ficcarazzi, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto obbligo alla Soprintendenza anzidetta di comunicare alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 6 settembre 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

*Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali*

Palermo

Oggi, 4 giugno 1963, nella sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

ore 16 - Protezione fascia costiera e abitato del territorio del Comune di Ficcarazzi;

(Omissis)

alla seduta hanno preso parte i signori:

- prof. arch. ing. Vittorio Ziino, Presidente;
- soprintendente Giuseppe Giaccone, vice Presidente;
- dott. Emilio La Fisca, Direttore dell'Ente Provinciale turismo coadiuvato dall'ing. Glaviano;

— prof. arch. Luigi Epifanio, rappresentante Professionisti e artisti;

— Barone Fatta del Bosco, rappresentante degli agricoltori;

Assente giustificato

— avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante degli Industriali.

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, mentre si attende il sindaco del Comune di Ficcarazzi — che è stato regolarmente convocato per le ore 16 — si esamina la planimetria del Comune relativo.

Alle ore 16,10 poichè il sindaco non è ancora intervenuto la Commissione ritiene di potere senza altro procedere alla discussione posta al primo punto dell'ordine del giorno:

ore 16: « Protezione fascia costiera e abitato del territorio del comune di Ficcarazzi ».

La Commissione concorda di vincolare (come si sta effettuando per tutta la costa della Provincia di Palermo) la fascia costiera del territorio di Ficcarazzi e ne indica i limiti:

Dal confine col territorio del Comune di Palermo (nei pressi dell'Acqua dei Corsari) fino al confine col territorio del Comune di Bagheria.

Pertanto il Presidente, in seguito all'unanime approvazione di tutti i presenti, delibera di apporre il vincolo come bellezza d'insieme ai sensi dell'articolo 1, numeri III e IV, e dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, all'intera fascia costiera a valle: dal ciglio della strada statale 113 fino al mare; e a monte: dal ciglio della strada statale 113 fino a metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) per tutto il percorso della 113 entro il territorio del comune di Ficcarazzi dal confine col comune di Palermo fino al confine col comune di Bagheria. Così nei 200 metri a monte, vengono incluse tutte le pregevoli antiche ville di Ficcarazzi che caratterizzano questa fascia costiera ove si fonde magnificamente l'opera della natura con quella dell'uomo.

La imposizione di questo vincolo d'insieme — che è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale — è stato deliberato all'unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia, e conciliando per quanto possibile l'interesse pubblico con quello privato.

(Omissis)

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

V. Zerilli

Il Presidente:

V. Ziino